

INSTAURARE

CHRISTO

OMNIA IN

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno LI, n. 3

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/Udine - Taxe perçue

Settembre - Dicembre 2022

Nota a margine del «caso tedesco»

UNO SCISMA STRISCIANTE IN ATTO DA TEMPO

di Danilo Castellano

Fa discutere dentro e fuori la Chiesa il cosiddetto «caso tedesco». La Chiesa tedesca – quella cattolica – da anni porta avanti, infatti, istanze contro le verità custodite e tramandate... dalla Chiesa cattolica. Soprattutto nel campo morale. Essa rivendica, per esempio, la legittimità morale delle unioni omosessuali, delle convivenze definite civili, l'apertura totale sui temi della sessualità, vale a dire un approccio a queste questioni meno normativo, in verità sostanzialmente senza norme (omosessualità, masturbazione, etc., per esempio, sono considerate «positivamente»).

Anche su altri temi, per esempio, quelli liturgici e quelli biblici viene chiesto un «aggiornamento»: sacerdozio femminile, «revisione» delle fonti e della validità del *Vangelo*, e via dicendo. Si è imposta una rinnovata discussione relativamente all'obbligo del celibato dei sacerdoti¹: viene contestato innanzitutto il celibato per essere ammessi al sacerdozio ma viene simultaneamente chiesto il riconoscimento/autorizzazione al matrimonio anche per chi ha già ricevuto il sacramento dell'Ordine. Il cardinale Marx di Monaco di Baviera, già Presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha rivendicato con forza questa pos-

sibilità, affermando che «alcuni preti starebbero meglio se fossero sposati. Non solo per motivi sessuali, ma anche perché sarebbe meglio per le loro vite e non sarebbero soli». Trattasi – come si vede – di dichiarazione «riduttiva» anche per qual che attiene alla natura e al fine del matrimonio².

La Chiesa cattolica tedesca, inoltre, - non da oggi – sul piano dell'etica politica è «liberale», sia nella sua componente «progressista» («liberal») sia nella sua componente «conservatrice»: sostiene la validità delle dottrine liberali (a cominciare – lo fece anche Ratzinger – dal pensiero politico di Locke) e considera «positive» anche all'interno – forse, soprattutto, all'interno – della Chiesa le prassi imposte dalla democrazia moderna. Il che comporta che la legittimità della legge (compresi i Dieci Comandamenti) stia nel consenso, non nell'ordine che la trascende e la legittima. È la posizione di Lutero che, com'è noto, sostiene che nessuno può imporre norme ad alcuno se difetta il suo personale consenso³.

L'accoglimento della gnosi

È, questa, la coerente applicazio-

ne della gnosi⁴, intesa non come conoscenza delle «cose» (san Paolo) né come via ritenuta idonea alla salvezza individuale attraverso l'illuminazione e l'emancipazione (Obbedienze massoniche), ma come teoria che postula, in ultima analisi, la mancanza di significato della creazione e *in primis* dell'esistenza umana. Il mondo, insomma, sarebbe un male. Al di là delle sue innumerevoli Scuole o correnti, la gnosi porta, dunque, allo scetticismo. Il mondo – come sosteneva, per esempio, Ockhman, il quale non a caso dopo la scomunica seguì l'Imperatore a Monaco di Baviera – non è conoscibile: l'unica conoscenza possibile è quella dell'individuo, cioè le sue rappresentazioni le quali, a loro volta, non sono rappresentazioni della realtà ma «creazione» immaginaria della stessa. Non solo. La ricerca della verità, a cominciare da quelle della Fede, è inutile: non esiste (e, se esiste, non è conoscibile in sé e per sé) la sostanza delle «cose»; i concetti diventano «nomi» e, quindi, «convenzioni» verbali che l'individuo associa agli «oggetti» (il che rappresenta già una contraddizione: l'oggetto, infatti, presuppone una

(segue a pag. 2)

¹ Sulla *vexata quaestio* del celibato sacerdotale e del sacerdozio alle donne si rinvia al saggio di mons. Ignacio Barreiro, pubblicato in *Instaurare* (cfr. n. 2/2012), nonché alla nota redazionale di *Instaurare*, pubblicata nel n. 1-2/2020. Si veda, però, soprattutto J. RATZINGER (BENEDETTO XVI)-R. SARAH, *Dal profondo del nostro cuore*, Siena, Cantagalli, 2020.

² Per la giustificazione dell'affermazione si rinvia a D. CASTELLANO-D. MATTIUSI, *Matrimonio, famiglia, sinodo sulla famiglia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, particolarmente pp. 21-42.

³ Lutero, infatti, afferma che ai cristiani e, più in generale, agli uomini «non si possono imporre in nessun modo delle leggi, sia dagli uomini sia dagli angeli, se non quando essi le accettano liberamente» (cfr. M. LUTERO, *La cattività babilonese della Chiesa*, ora in *Scritti politici*, a cura di Giuseppina Panzeri Saija, Torino, Utet, 1949, p. 292).

⁴ Alla gnosi ha dedicato lunga e costante attenzione Ennio Innocenti. Egli si è impegnato a illustrare genesi e sviluppo di questa dottrina. Lo ha fatto a livello divulgativo, mostrando soprattutto i suoi effetti pratici (cfr. E. INNOCENTI, *La gnosi spuria* Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbe, 1992; ID., *La gnosi spuria. Dalle origini al Cinquecento*, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbe, 1993; ID., *La gnosi spuria. La gnosi europea del Cinquecento*, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbe, 1999; ID., *La gnosi spuria. Seicento e Settecento*, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbe, 2007; ID., *La gnosi spuria. L'Ottocento*, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbe, 2009).

(segue da pag. 1)

«cosa» che non sia prodotto dell'immaginazione o della memoria di chi parla).

Le conseguenze sono rilevanti non solamente sul piano teoretico ma anche sotto il profilo etico: le «regole» morali diventano convenzioni, regole al massimo «condivise», meri accordi teorici o pratici. Esse sono o imposizioni o opzioni (*tertium non datur*): imposizioni da parte delle istituzioni (Chiesa, Stato e, più in generale, potere definito politico) o opzioni individuali, frutto di una spontaneità vitalistica non illuminata e guidata dalla ragione. Tutto è contingente, immediato, soggettivo. Nessuno è legittimato, pertanto, a imporre regole agli altri. Lutero – lo abbiamo già ricordato – che seguiva la dottrina di Ockhman, è chiarissimo a questo proposito.

Conseguenze

La gnosi non è una novità del tempo presente. Nel corso della storia essa ha incontrato consenso e pratica. Talvolta si è ritenuto – erroneamente – che essa fosse addirittura favorita dal Cristianesimo, poiché gli gnostici di ogni tendenza, usando talvolta un linguaggio apparentemente simile a quello della Rivelazione cristiana, hanno ritenuto (e ritengono) che la conoscenza dei divini misteri venisse (e venga) rivelata, non come verità e nemmeno da un maestro, ma in modo misterioso, esoterico e sotto forma di mito agli iniziati che sono pronti a rivelarla e a trasmetterla. Nel campo dell'etica essa induce a considerare che lo gnostico è superiore a (e, quindi, sciolta da) ogni regola; esso è liberato, così, dalla legge.

La gnosi moderna, poi, anche quand'essa si proclama «spirituale» ha accolto le istanze più profonde della secolarizzazione (che molti cattolici considerano, assurdamente, positiva in quanto – dicono – renderebbe «adulti» i cristiani).

La gnosi moderna, inoltre, ritiene che non esista alcun ordine ontico. L'ordine sarebbe sempre e solamente «convenzionale». Nel campo etico l'ordine viene (erroneamente) identificato con il costume (sociologicamente «let-

to»); nel campo giuridico con il giuspositivismo; nel campo politico con l'effettività del potere: potere e *potestas* sarebbero la medesima cosa.

Cause remote del «caso tedesco»

La cultura della Germania contemporanea attinge le sue radici nell'*humus* gnostico. Lutero, in fondo, era uno gnostico anche se interiormente combattuto. La gnosi di Ockhman l'aveva intellettualmente ipotecato. Il «suo» particolare agostinismo aveva favorito la concezione in ultima analisi negativa della creazione. Le circostanze sociali e politiche del suo tempo l'avevano indotto, sia pure fra ripensamenti e contraddizioni, ad accogliere quella che oggi viene definita «ragion di Stato», sulla base della quale operò. La gnosi (almeno una gnosi implicita) venne diffusa in Germania dalla religione protestante. Perciò essa trovò ragione oltre le ragioni. Il fideismo religioso, quindi, la consolidò e la conservò. Non c'è argomento che valga di fronte a un'opzione «religiosa» che soggettivamente si considera valida e buona.

La Chiesa tedesca (come molte altre Chiese particolari) è stata, inoltre, a lungo e costantemente condizionata dal contesto nel quale essa si è trovata ad operare. Non solo ha dovuto considerare (talvolta subordinandosi) la *Weltanschauung* protestante, ma è stata influenzata anche da movimenti e scuole di pensiero da essa lontane ma efficacemente operanti. Si pensi, per fare solo un esempio, agli «Illuminati di Baviera», costituitisi in Loggia alla fine del secolo XVIII e portatori di una visione del mondo, soprattutto etica e politica, che ha lasciato in eredità principalmente due convinzioni: la prima è rappresentata dalla ricerca della perfezione spirituale dell'uomo secondo una pratica religiosa esclusivamente «naturale»; la seconda dalla dottrina politica tesa alla rivendicazione di diritti «naturali» dell'uomo, anche se non legati all'ordine della sua natura. Da qui la condivisione, fra l'altro, del liberalismo (o del social-liberalismo) e la stima, per esempio, per Locke che la Chiesa tedesca anche attualmente manifesta.

Il fascino delle mode acriticamente accolte

La gnosi in Germania è stata rinvigorita dalla «sistemazione» datale da parte della cultura filosofica. L'idealismo tedesco, infatti, ha offerto un'(apparente) argomentazione al nominalismo di Ockham e di Lutero. Hegel è stato il san Tommaso d'Aquino del Luteranesimo⁵. Prescindendo, comunque, da Hegel, si può dire che per l'idealismo (tedesco) il pensiero non nasce dall'essere (e, quindi, non lo presuppone). Il pensiero, al contrario, pretende di costituirlo. L'effettività sociologica è scambiata con la realtà ontica. Essa – l'effettività – è ritenuta l'epifania del divenire scambiato generalmente con l'essere che, per l'idealismo, mai è sostanza. Tutto diventa sociologia, una sociologia storicistica nel senso che essa è in continua evoluzione. Il *principio di effettività* porta a ritenere che ciò che è accaduto e accade è manifestazione dello Spirito. La storia diventa la manifestazione di Dio. Se in un particolare momento storico e in una particolare società viene praticato, per esempio, l'incesto⁶, significa che esso, in quanto effettivo, è reale e se è reale è regola della morale e dei diritti⁷. Se, ancora per esempio, vengono praticate in maniera diffusa le «convivenze civili», vuol dire che esse debbono essere «riconosciute» dall'ordinamento giuridico come civili e come fonte di diritti. Il che vale anche per l'etica. La Chiesa – si dice – di fronte a queste «realtà» è chiamata, a sua volta, ad accogliere come morale tutto ciò che è effettuale. Quello che va sottolineato con riferimento al «caso

5 Si veda D. CASTELLANO, *Il canto del gallo della modernità*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 33 ss.

6 Non è un caso se la Repubblica federale tedesca, sia pure su altre basi, ha legalizzato nel 2014 l'incesto sia pure a due condizioni: in presenza della maggiore età e sulla base della volontarietà.

7 Hegel va oltre. Egli, infatti, sostiene che ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale (per il pensatore tedesco reale significa effettivo) (cfr. G. W. F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Prefazione). Per Hegel compito della filosofia è intendere ciò che è, ciò che è effettivo. Egli scambia, così, la filosofia con la sociologia, la quale – correttamente – si limita alla descrizione, non essendo chiamata alla comprensione della realtà ontica delle «cose».

tedesco» è innanzitutto questa *Weltanschauung*, accolta acriticamente come «regola pastorale» da parte della Chiesa tedesca.

Implicazioni

Questa metodologia porta la Chiesa ad accogliere indiscriminatamente quanto accade nella storia. La porta ad adeguarsi ai tempi. La spinge, in altre parole, a praticare il «clericalismo», inteso come costante ricerca di accordo con il presunto senso di marcia della storia. Papa Francesco ha recentemente (6 febbraio 2022) affermato che il «clericalismo» è la perversione della Chiesa. Non è dato sapere se papa Francesco usa il termine «clericalismo» nel senso usato, per esempio, dal filosofo Augusto Del Noce⁸. Quello che è certo è che il «clericalismo» rappresenta una resa incondizionata al mondo; è il rifiuto dell'insegnamento di san Paolo che raccomandò ai Tessalonicesi di esaminare tutto ma di ritenere solamente ciò che è buono⁹. San Paolo, in altre parole, suggerisce di essere «aperti», di valutare attentamente tutto ma di non «accogliere» tutto: si deve ritenere, infatti, - insistiamo - solamente ciò che è buono. Se la Chiesa, rifiutando l'insegnamento paolino, accogliesse tutto ciò che è effettivo, rinuncerebbe alla pastorale. Si farebbe pecora. Essa tradirebbe, in parte o in toto, la propria missione.

Il «caso tedesco» evidenzia una svolta che propriamente è una rinuncia.

Non solo. Accogliendo indiscriminatamente tutto, la Chiesa dimenticherebbe che Gesù, constatando il turbamento degli Apostoli di fronte alle sue parole, chiese loro se avessero voluto andarsene anche loro¹⁰ (come avevano fatto i discepoli che lo avevano seguito). Ci sono verità che per nessuna ragione possono essere messe fra parentesi, «congelate» in attesa di tempi migliori; tanto meno negate, di diritto

o di fatto. La Chiesa tedesca - e non solamente la Chiesa tedesca - deve considerare attentamente e con docilità l'interrogativo che Gesù pose agli Apostoli.

Conclusione

Il «caso tedesco» attesta lo sbandamento grave che sta attraversando attualmente anche la Chiesa. Le cose vengono sempre da lontano. Già prima del Concilio Vaticano II serpeggiavano tesi e si manifestavano orientamenti che andavano corretti. Si diceva alla fine degli anni '50 del Novecento che il vento del nord non riusciva a valicare le Alpi e a diffondere le «novità» che a molti sembravano buone.

Il vento del nord è riuscito, invece, a valicare le Alpi. Ha diffuso le novità, di contenuto e di metodo, ampiamente nella Chiesa cattolica. Non solo. Le dottrine morali diffuse dalle editrici cattoliche hanno lentamente preparato la sovversione etica. L'appoggio, poi, offerto dalla gerarchia cattolica a partiti sostenitori di teorie politiche in ultima analisi protestanti ha contribuito alla diffusione di orientamenti irrazionali e anticattolici.

Il problema, perciò, è attuale. Riguarda molte Chiese particolari e investe anche questioni legate alla comunità politica. È necessario ed urgente, quindi, affrontare con chiarezza, impegno e determinazione le questioni poste dal «caso tedesco».

CINQUE INCONTRI DELLA SCUOLA DI ETICA POLITICA

Preceduto da due seminari tenutisi a Padova il 30 aprile e il 28 maggio del corrente anno, il prossimo 10 dicembre 2022 si terrà il primo incontro del corso di Etica politica. Il corso si terrà a Padova nei seguenti giorni: 10 dicembre 2022, 28 gennaio 2023, 25 febbraio 2023, 25 marzo 2023, 29 aprile 2023.

Gli incontri, dunque, saranno cinque. Si svolgeranno tutti il sabato pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Gli incontri, in presenza, saranno articolati in due parti: la prima parte introdurrà la questione, la seconda parte consentirà ai partecipanti di interloquire sia ponendo domande ed osservazioni strettamente attinenti all'argomento trattato sia discutendo liberamente su alcuni temi (le *quaestiones delibetales* delle Università medioevali).

Il testo di riferimento suggerito per lo svolgimento del primo corso di Etica politica è il seguente: D. CASTELLANO, *Introduzione alla Filosofia della politica. Breve manuale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, Parte prima.

L'Autore del libro consigliato terrà le introduzioni ai vari argomenti oggetto dei cinque incontri.

Il corso è gratuito.

Gli interessati a partecipare devono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org (oppure devono indirizzare una lettera al seguente indirizzo: Instaurare, Casella postale n. 27 Udine Centro - 33100 Udine). Nella richiesta di partecipazione devono indicare: a) il proprio nome e cognome, b) il loro titolo di studio, c) il loro indirizzo postale e il loro indirizzo di posta elettronica (al fine di facilitare i contatti, se credono, possono indicare anche il numero di telefono al quale, eventualmente, essere contattati).

Le domande/iscrizioni devono pervenire entro il 1 dicembre 2022.

Ai richiedenti di partecipare saranno date tutte le ulteriori informazioni necessarie.

⁸ Per la definizione di «clericalismo» delnociana si cfr. U. SPIRITO-A. DEL NOCE, *Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?*, Milano, Rusconi, 1971, p. 201.

⁹ SAN PAOLO, *Ai Tessalonicesi*, 5, 21.

¹⁰ Gv. 6, 67.

IL 48° CONVEGNO ANNUALE DI «INSTAURARE»

Il 18 agosto 2022 sono stati ripresi gli incontri annuali degli «Amici di *Instaurare*». Essi erano stati sospesi nei due anni precedenti a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa normativa varata dai Governi italiani.

L'incontro del 18 agosto è stato preceduto dalla celebrazione (nella chiesa della Santissima a Pordenone) della santa Messa in suffragio degli «Amici di *Instaurare*» defunti, dei cui nomi è stata data lettura. La santa Messa in suffragio è stata celebrata domenica 7 agosto.

Il giorno 16 agosto, poi, *Telepordenone* ha mandato in onda, nel corso del *Telegiornale* della sera, un'ampia intervista in diretta. Sono stati intervistati il prof. Miguel Ayuso di Madrid e il prof. Giordano Brunetti di Pordenone, i quali hanno illustrato il programma e le finalità del 48° convegno degli «Amici di *Instaurare*» e l'impegno di *Instaurare*, che dura da oltre mezzo secolo.

Il 18 agosto nel santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone)

si è tenuto, dunque, il 48° convegno annuale degli «Amici di *Instaurare*», dedicato al tema: *Autodeterminazione e autenticità: il problema dell'Occidente contemporaneo*.

Il convegno ha avuto una parte religiosa: è stata invocata l'assistenza dello Spirito Santo con il canto del «Veni Creator» e la protezione della Madonna con il canto del «Salve Regina». Inoltre, è stata celebrata la santa Messa secondo il rito romano antico. Ha celebrato don Michele Tomasin dell'Arcidiocesi di Gorizia.

Due relazioni hanno caratterizzato la parte culturale dell'incontro. La prima relazione è stata svolta dal prof. Danilo Castellano, Direttore di *Instaurare*. La seconda dal dott. avv. Rudi Di Marco (il testo di questa relazione viene pubblicato a parte nelle pagine che seguono).

I lavori sono stati presieduti dal prof. Miguel Ayuso, ordinario nell'Università Comillas di Madrid e Presidente emerito dell'Unione Internazionale Giuristi Cattolici. Egli ha introdotto i lavori con un intervento

che può essere considerato una terza (nell'ordine di svolgimento la prima) relazione. Ha ripreso e sviluppato quanto detto nell'intervista a *Telepordenone* e ha svolto alcune considerazioni sul peculiare impegno di *Instaurare*, che lo distingue da diversi altri periodici sia per le analisi che propone sia per le finalità che intende conseguire.

I partecipanti sono stati numerosi. Taluni sono intervenuti sulle relazioni con osservazioni, domande e suggerimenti, cui hanno risposto i relatori.

INNO A MARIA

venerata nel santuario di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento (Pordenone)

Un giorno sul greto del fiume
discese una voce celeste.
La Vergine in candida veste
apparve e le genti ammonì.

Rit.

O dolce Madonna di Rosa
speranza e conforto dei cuor!
O Madre e Regina pietosa
proteggi chi soffre e chi muor!

Davanti a una Vergin dipinta
pregava una bimba innocente
quand'ecco dal quadro splendente
la voce materna si udì.

Rit.

O dolce Madonna di Rosa
...

Nel tempio risorto or sorride
di Rosa la dolce patrona;
la pace a chi piange ridona
e a tutti Lei mostra Gesù.

Rit.

O dolce Madonna di Rosa
...

RINGRAZIAMENTO

Siamo molto grati a coloro che in modi diversi sostengono *Instaurare*. Le difficoltà del presente rendono ancora più significativo il sostegno. Di ciò siamo consapevoli. Sostenere *Instaurare* significa aiutare un'attività di apostolato intellettuale tanto più necessaria in tempi incerti come i nostri.

Pubblichiamo qui di seguito le iniziali del nome e del cognome (con l'indicazione della Provincia di residenza e dell'importo inviato) degli Amici che si sono fatti sostenitori di un impegno che dura da oltre cinquant'anni.

Ing. L. C. (Trento) euro 50,00; prof. G. D. (Verona) euro 30,00; sig. A. R. (Vicenza) euro 50,00; sig. R. C. (Udine) euro 30,00; magg. A. C. Z. (Udine) euro 70,00; sig. T. Z. (Pordenone) euro 50,00; cav. L. B. (Udine) euro 20,00; gen. G. P. (Trieste) euro 40,00; prof.ssa C. B. ved. Z. (Padova) euro 50,00; ma. M. P. (Pordenone) euro 50,00; sig. M. B. (Firenze) euro 50,00; col. V. D. (Udine) euro 25,00; prof. G. B. (Pordenone) euro 150,00; sig.ra G. Dalle F. (Padova) euro 30,00; sig. T. G. (Udine) euro 20,00; sig. G. T. (Piacenza) euro 25,00; dott. G. S. (Vicenza) euro 25,00; sig. A. R. (Vicenza) euro 50,00; prof. M. A. (Madrid) euro 500,00.

Totale presente elenco euro 1315,00

L'AUTODETERMINAZIONE COME QUESTIONE GIURIDICA: RATIONES E APORIE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI OCCIDENTALI CONTEMPORANEI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLO ITALIANO

di Rudi Di Marco

Prendendo la parola intendo innanzitutto ringraziare il mio maestro, il Professore Castellano, per l'invito rivoltomi. Sapendo con quanta attenzione egli organizza i Convegni di *Instaurare*, considero, questo, un segno di autentica stima. Anche se so bene che essa è dovuta piuttosto alla sua benevolenza che ai miei modesti meriti. Soprattutto, però, lo ringrazio per l'insegnamento che mi ha dato e che, in fondo, rappresenta la base e la *condicio sine qua non* anche delle riflessioni che mi accingo a portare alla Loro attenzione.

Il tema che mi è stato assegnato e che cercherò di trattare nello svolgimento di questa relazione introduttiva ai lavori del Convegno odierno, rappresenta e racchiude in sé stesso – almeno a mio avviso – «il» problema e «la» pietra d'inciampo – «il» *punctum dolens*, dovrei dire – del modernismo e del *post-modernismo* politico-giuridici.

Si tratta, quindi, di un problema attualissimo e contingente, il quale oggi, involvendo il significato stesso della libertà umana, manifesta l'effetto e la conseguenza di premesse assai remote e per certi versi anche «criptiche».

Dico «il» problema e non «un» problema – badino bene – poiché la modernità e la *post-modernità* politico-giuridiche si possono intendere appieno, e appieno esse si possono comprendere, solamente considerando e cogliendo teoreticamente, quindi per via autenticamente filosofica, le *rationes* che esse stesse pongono alla base del modello di autodeterminazione assunto *a priori*, quale «giustificazione» e quale «causa», in un tempo, dell'ideologia e delle ideologie da loro stesse proposte e imposte attraverso le norme degli Ordinamenti positivi.

Dico, poi, «la» pietra d'inciampo, o «il» *punctum dolens*, e non invece uno dei molteplici problemi di carattere pratico che pur il modernismo e il *post-modernismo* politico-giuridici pongono ognora, poiché proprio nel nodo gordiano dell'autodeter-

minazione – che è un nodo sì concettuale, di principio, ma anche operativo, come vedremo – s'infrange, crolla – mostra la sua aporia, come avrebbe forse detto Francesco Gentile – tutto il costruito teorico che sta alla base della modernità assiologicamente intesa, la quale è sì gnostica, e in fondo relativistica, ma allo stesso tempo, e paradossalmente, essa è totalitaria, come vocati al totalitarismo sono in effetti sia la moderna democrazia, posta a fondamento del c.d. potere politico, sia il liberalismo che di questa si nutre. Con buona pace di Benedetto Croce...

Non a caso Rousseau – che è liberale, come Solari ha bene dimostrato –, postulando la libertà del corpo politico, e riducendo l'individuo-cittadino a una frazione di questo, sostiene, coerentemente, che qualora il cittadino stesso non volesse essere libero, cioè «incluso» nella libertà di Stato, lo si dovrà costringere suo malgrado...

Infatti – per usare altri e più schietti termini – la modernità tutta, vecchia e nuova, di retroguardia o di avanguardia, non riesce essa a sostenere il peso e le conseguenze del modello di autodeterminazione posto a suo stesso paradigma. La modernità, cioè, fa proprio, propugna e impone un modello di libertà – sostanzialmente quello liberale – il quale essa medesima non solo non può assecondare appieno, ma addirittura, in una sorta di tensione *ad impossibilia*, essa stessa finisce col contraddire e col negare.

La libertà intesa come liberazione, infatti – ecco il punto – anche se declinata sotto il profilo di una presunta comunione – la quale sarebbe piuttosto coincidenza d'interessi e vicinanza di arbitrii – non è mai positiva, non è mai costruttiva, mai essa tende all'instaurazione di un ordine ordinato, essa non ha mai – potrebbe dirsi – un contenuto che miri a un *pro*. *Viceversa* essa è per sua stessa essenza negativa, cioè senza criterio e contro ogni criterio. Essa è – potrei aggiungere, pur senza scendere in dettaglio – vitalistica e heideggerianamente autentica, cioè capricciosa, volubile, contraddittoria; essa, infatti, è latrice, almeno potenziale,

di qualsivoglia contenuto e del suo esatto contrario se non già della negazione stessa di ogni contenuto, cioè della libertà che è «determinata in sé e per sé, perché essa non è altro che l'autodeterminarsi», come scrive Hegel.

La libertà intesa come liberazione, in altre parole, tende a distruggere, non mai a creare; essa tende a dividere, non mai a unire, poiché la liberazione, in quanto liberazione da ciò che viene considerato un giogo, importa *ex se* la rottura, la distruzione, quantomeno del giogo stesso. Essa non importa mai la costruzione di qualche cosa, giacché ogni forma di costruzione darebbe luogo, per sé medesima, a un limite, a un vincolo, non foss'altro – se così posso dire – che per la necessità di rispettarne le cc.dd. regole costruttive. Allo stesso modo – è evidente, questo – ogni autentica comunione sarebbe in effetti un limite rispetto alla libertà intesa come liberazione, e ciò quantomeno nella misura nella quale essa imporrebbe di considerare la vincolatività, anche se solo provvisoria, dell'*idem sentire*, quale *ratio* operativa per la sussistenza della comunione medesima.

Dopotutto... la liberazione, in quanto liberazione, se non è totale e radicale, essa non è affatto!

E si badi un attimo – riprendendo quanto detto prima – che la modernità non riesce a sostenere il peso e le conseguenze del modello di libertà-autodeterminazione assunto come *a priori*, nemmeno e tantomeno sotto il profilo dell'operatività normativo-positiva, cioè attraverso le norme, le leggi, i decreti, gli schemi, i modelli, i provvedimenti *et coetera*, che essa medesima pone giusta le sue stesse procedure e attraverso la declinazione dei nuovi diritti, pubblici e privati, creati *ad hoc* dai vari Ordinamenti e dai vari sistemi di c.d. diritto positivo.

Invero – ma vedremo meglio i termini del problema nel prosieguo – tentare di contemperare la legge con la libertà-liberazione, e considerare la legge medesima come limite alla e della libertà stessa – giacché in questo si sintetizza la voca-

(segue a pag. 6)

(segue da pag. 5)

zione πᾶν-moderna – è fatica del tutto vana e assurda, come vano e assurdo è il tentativo di contemperarsi logicamente l'affermazione con la negazione.

E gl'effetti – spesso tragici, altre volte grotteschi – di quest'assurdità concettuale non solo si vedono nella disciplina e nella giurisprudenza che gravitano nell'orbita del c.d. diritto privato, dove si vorrebbe eliminare il diritto stesso attraverso le norme e dove si vorrebbe asserire le Istituzioni agli interessi particolari – mi soffermerò dopo particolarmente su questo punto –; ma ancora prima essi si vedono e si sono veduti nell'ambito del c.d. diritto pubblico, dove infatti si è tentato di comprimere la sovranità statale attraverso atti del suo stesso esercizio – e dunque attraverso la sua affermazione –, e ciò, sia sul piano interno, con le cc.dd. fasi costituenti – richiamo sul punto il magistero di Miguel Ayuso –; sia sul piano sovranazionale, attraverso Organismi di disciplina e controllo, posti di fatto alle dipendenze dei cc.dd. Stati membri.

Ovviamente – faccio questa precisazione solo per evitare fraintendimenti – io ho parlato e parlerò di modernità e di *post-modernità* «politico-giuridiche», quindi aggettivandole e circoscrivendole in questo senso, non già in quanto il problema dell'autodeterminazione sia esso solo ed esclusivamente politico-giuridico – all'opposto, invece, esso è prima di tutto e soprattutto un problema morale –, ma in quanto il tema assegnatomi e il poco tempo a disposizione m'impongono di guardare, salvo qualche minimo e inevitabile cenno, solamente a questo profilo, e nemmeno a tutto!

Ricordo, però, e mi fermo a questo minimo rilievo, che il problema politico e il problema giuridico, ogni problema politico e ogni problema giuridico, esso è sempre, innanzi tutto, un problema morale, un problema che non può essere risolto e che non si risolve – a dire il vero nemmeno esso si comprende – senza una previa, attenta considerazione morale, e ciò con buona pace di coloro i quali riducono e la politica e il diritto a tecnica di esercizio del potere, la prima (*von Clausewitz*, per esempio), e a tecnica di combinazione delle norme la seconda (*Kelsen*, per esempio).

Credo, tuttavia, che anche di questi aspetti, sicuramente meglio di come po-

trei fare io, parlerà il Professore Castellano.

In effetti, allora – ripiglio il discorso prima interrotto – se la modernità c.d. forte ha assegnato un primato concettuale e operativo a quella che possiamo chiamare autodeterminazione di/dello Stato e che, più propriamente, si sostanzia negli'elementi costitutivi della sovranità: supremazia interna e indipendenza esterna; la c.d. modernità debole ha assegnato e assegna il primato *de quo*, almeno sotto il profilo della decadenza degli aspetti istituzionali e autoritari, all'autodeterminazione dell'individuo.

Si tratta di una «evoluzione» la quale è avvenuta – se così possiamo sinteticamente dire – in due fasi connesse già sul piano logico, oltreché su quello storico: prima attraverso la limitazione dello Stato operata... per norma, e cioè come auto-limitazione che l'Ordinamento medesimo si dà o si sarebbe data – ed essa si sostanzia nel primo passo del liberalismo –; e dopo attraverso l'asservimento delle Istituzioni statuali e delle procedure ordinamentali agli'interessi individuali e di gruppo, così compendosi l'evoluzione del medesimo liberalismo nella socialdemocrazia e finalmente nel collettivismo, il quale, tendendo al compimento della completa liberazione, assegnerebbe allo Stato – come scrive per esempio Segovia – il ruolo di livellatore, data la perfetta e insindacabile eguaglianza di tutte le pretese individuali.

Ovviamente sono consapevole che tutte queste «telegrafiche» osservazioni andrebbero disviluppate e argomentate in modo adeguato e con un serio approfondimento, ma ciò richiederebbe – come Loro possono ben comprendere – un vero e proprio Corso universitario, non una conferenza di trenta minuti, o poco più.

Ritengo opportuno, però, portare alla Loro attenzione un preliminare aspetto il quale considero essenziale, poiché esso mi consente di entrare *in medias res* e di impostare il discorso relativo ad alcuni aspetti giuridici della moderna autodeterminazione. Si tratta di comprendere come essa debba essere intesa e come essa venga *viceversa* fraintesa, e in quale rapporto essa stia col grande tema della libertà umana.

È da capirsi, in altri termini, se l'autodeterminazione dell'individuo e il suo diritto di autodeterminarsi si sostanzino in una liberazione dello stesso da ogni vincolo che ne ingabbi e che ne limiti la libertà, o se essa,

piuttosto, debba intendersi come esercizio di libertà ordinata e aggettivata dall'umanità stessa dell'individuo medesimo.

Ebbene, giova immediatamente precisare che l'autodeterminazione, in quanto determinazione di qualche cosa, essa postula sempre, necessariamente, un movimento della volontà cosciente, un *velle volutum*.

Sotto questo rispetto, allora, è sempre la volontà che in quanto illuminata dalla capacità intellettuale, si determina e determina l'oggetto del suo contenuto: senza volontà e senza capacità di volere ciò che si vuole, intendendone l'oggetto, infatti, non vi è e non può esservi alcuna forma di autodeterminazione.

Per esempio, l'infante o il malato di mente, come anche la persona narcotizzata o comunque privata della coscienza *lato sensu* intesa, non possono autodeterminarsi proprio in quanto difetta in loro la capacità di intendere e di volere, eppertanto in loro difetta la capacità stessa di determinare qualche cosa con piena avvertenza e deliberato consenso.

E se è un fatto dell'esperienza comune, quello in virtù del quale anche il malato di mente e anche il bambino possano manifestare una certa inclinazione volitiva verso cose determinate, è altrettanto proprio della comune esperienza la circostanza in virtù della quale siffatte inclinazioni volitive siano orbe di una volontà vera e propria, di una volontà cosciente e auto-cosciente, responsabile in senso proprio.

Ciò significa – e con questo credo di avere posto il primo punto del tema – che *condicio sine qua non* per l'autodeterminazione è l'esercizio del libero arbitrio; l'esercizio di quella che sant'Agostino, per esempio, chiamava *libertas minor* e che i Codici, ancora per esempio, chiamano capacità di intendere e di volere.

Ciò significa – procedo per punti molto sintetici – che l'esercizio dell'autodeterminazione e il movimento della volontà che lo invero postulano e comportano in un tempo la responsabilità, cioè – come suggerisce invero già l'etimologia del termine – essi postulano e comportano in un tempo la capacità di rispondere, di rendere conto, in ordine alla scelta fatta e alla condotta tenuta, vale a dire in ordine a ciò che il soggetto ha determinato come proprio della di lui volontà, come suo. Nel diritto penale,

per esempio, si parla efficacemente di *suitas*.

L'autodeterminazione, infatti, proprio in quanto determinazione attuale di un *volutum* e non semplicemente *desideratum*, essa è sempre e necessariamente concreta: essa, in altre parole, si sostanzia sempre e necessariamente in una condotta che ha per oggetto un *facere* o un *non facere* conformi alla consapevole e cosciente volontà del loro autore. Onde la condotta medesima gli è – come si dice con linguaggio giuridico – imputabile, vale a dire che essa gli è attribuibile sotto il profilo soggettivo. Tanto è vero che, per esempio in ordine all'atto illecito sia civile sia penale, dopo avere considerata e accertata l'imputabilità dell'autore, e dunque la di lui capacità di intendere e di volere, si passa a considerarne lo stato soggettivo *sub specie* di colpa o di dolo, e ciò proprio per stabilire il grado e il titolo della relativa responsabilità.

A che cosa ci portano queste brevissime annotazioni?

Ebbene, esse ci conducono a un più profondo livello di analisi, il quale poi è quello che maggiormente interessa ai fini di questo contributo.

La questione sta in ciò, che nell'esercizio del libero arbitrio, eppertanto nell'esercizio dell'autodeterminazione del volere, il soggetto può porre in essere qualunque condotta; egli, cioè, con coscienza e volontà libere, eppertanto responsabilmente, può fare quello che egli stesso vuole e può volere qualsiasi cosa: sia il bene, sia il male; sia il giuridico, sia l'antigiuridico; sia il legale, sia l'illegale; sia il morale, sia l'immorale *et coetera*.

Ciò però non significa – badino bene, ché il punto è decisivo – che dipendendo l'atto di autodeterminazione dalla volontà del soggetto, ed essendo il soggetto libero di operare per sé qualunque scelta, ne dipenda anche la natura o che egli sia parimenti libero di plasmare la natura della sua condotta secondo il suo personale intendimento, cosa che assurdamente sostiene, per esempio, Rousseau quando egli dice che è bene tutto ciò che sento essere bene e che è male tutto ciò che sento essere male, come se il bene e il male dipendessero dal mio volere. Dal mio volere, invece – lo ripeto, *ad abundantiam* – dipende l'azione, non la sua natura e il suo valore. E se è ben vero che io possa fare sia il bene, sia il male, è parimenti vero

che la natura buona del bene che faccio o la natura malvagia del male che faccio da me non dipendono, come non dipendono dalle mie intenzioni, dai miei desideri, dalla mia personale *Weltanschauung*, dalle cc.dd. scelte condivise *et coetera*.

Parlare di diritto di autodeterminazione, allora, e considerare il diritto in parola come diritto soggettivo, cioè come *facultas agendi ex norma agendi*, è già un assurdo sul piano logico, inquantoché ciò equivarrebbe a parlare per ossimoro di diritto all'anarchia, di diritto α -nomico, di diritto, in altri termini, di porre in essere, qualunque volizione cosciente e responsabile, come se il fatto di avere la capacità di intendere e di volere fosse esso stesso attributivo della giuridica facoltà di esercitarla *ad libitum*.

Come può, allora, la Corte costituzionale italiana – che qui considero a mero titolo d'esempio, per il rilievo ordinamentale delle sue pronunzie – sostenere sulla base di una lettura sistematica della Costituzione che “il primario imperativo costituzionale [...] debba essere quello (nda) di perseguire l'obiettivo finale della «piena» autodeterminazione della persona”¹; che la “libertà di autodeterminarsi [...] è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché [essa (nda)] concerne la sfera privata e familiare”² della persona e che “l'art. 2 della Costituzione [tutela (nda)] l'integrità della sfera personale della stessa [persona (nda)] e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata”³, se, come ho testé detto, l'autodeterminazione del volere è per sé stessa anomica e anarchica?

So che è una domanda «scomoda»!

In altre parole: come può postularsi un diritto, addirittura un diritto di rango apicale nella gerarchia delle cc.dd. fonti, all'esercizio della libertà negativa, se essa coincide – mutuo le parole dal magistero di Danilo Castellano – con la libertà esercitata con il solo criterio della libertà, eppertanto senza criterio alcuno? Se essa coincide, in definitiva, colla negazione dell'Ordinamento,

1 - 2 Aprile 1993, Corte Costituzionale, Sentenza № 163, Presidente: Casavola, Redattore: Baldassarre.

2 - 9 Aprile 2014, Corte Costituzionale, Sentenza № 162, Presidente: Silvestri, Redattore: Tesauro.

3 - 12 Luglio 2000, Corte Costituzionale, Sentenza № 332, Presidente: Mirabelli, Redattore: Contri.

di ogni Ordinamento e di ogni norma, i quali appunto, pur proclamandola, finiscono per limitarla di fatto?

Ebbene, la domanda e con questa la provocazione intellettuale che ne è insita, ci porta alle radici – se così posso dire – della concezione moderna del diritto di autodeterminazione, la quale mutua le categorie concettuali proprie del diritto soggettivo, pur ponendole sotto un diversa luce.

Comincio col dire due cose politicamente scorrette, se mi permettono questa espressione.

Una prima è che il c.d. diritto all'autodeterminazione assoluta della persona, e meglio dovrei dire del soggetto, viene considerato, ed effettivamente esso ambisce a essere, l'analogato principale del diritto e dei diritti di libertà – ovviamente il paradigma di riferimento è sempre quello della libertà liberale –; esso, in altri termini, si pone come lo strumento principe per la liberazione dell'individuo. Così come la sovranità dello Stato rivendica di liberare lo Stato stesso da ogni riferimento trascendente e da ogni esigenza di legittimazione (*summa legibusque soluta potestas*), chiudendolo nella sua autoreferenzialità, allo stesso modo il c.d. diritto di autodeterminazione tenderebbe a liberare il suo soggetto da ogni vincolo che ne conculchi l'esercizio della libertà negativa, tant'è vero che in altra sede ho parlato, a questo proposito, di micro-sovrànità dell'individuo, cioè di uno spazio all'interno del quale all'individuo stesso è concesso, per norma, di fare ciò che vuole, o per meglio dire... di essere lasciato da solo, così riprendo la nota e assai conferente definizione della *privacy*.

Una seconda cosa che dico – forse scioccante – è che, in verità, del c.d. diritto di/all'autodeterminazione, per quanto proclamato – abbiamo prima veduta la sede costituzionale, ma altre ve ne sono, si pensi alla Giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 8 della C.E.D.U. – nessuno ha mai fatto esperienza. Si tratta di un «diritto fantasma» che non è né esercitato né esercitabile, non essendovi traccia alcuna in nessun Ordinamento giuridico positivo e non potendo esso essere azionato presso nessun Tribunale.

Qualcheduno potrebbe rispolverare, allora, la vecchia tesi dei cc.dd. diritti programmatici e farcelo rientrare, ma non

(segue a pag. 8)

(segue da pag. 7)

credo che la programmabilità sia o possa essere – seriamente parlando – una caratteristica del diritto, sia esso inteso come *facultas agendi ex norma agendi*, poiché, in questo caso, una facoltà o è esercitabile o non è affatto; oppure, tantomeno dovrei dire, sia esso inteso come *res iusta*, poiché se qualche cosa è in sé giuridica, essa lo è in atto e per essenza, non già in funzione prospettica e futuribile.

In effetti – spero mi possano seguire in quanto sto dicendo – i vari Ordineamenti positivi, e anche molta Giurisprudenza innovativo-creativa delle Corti apicali, hanno sì introdotti «nuovi diritti», tutti funzionali a espandere, nella legalità e attraverso di questa, gli spazi dedicati all'autodeterminazione dell'individuo, punto accogliendo istanze di autodeterminazione del volere e trasformandole in «diritti soggettivi», ma mai siffatti «diritti» hanno contemplato un generale diritto dell'individuo di autodeterminare assolutamente la sua volontà come, quando e dove egli voglia. Questo non è mai accaduto!

Tutto il compendio di questi «nuovi diritti», infatti – e dopo mostrerò Loro in dettaglio la struttura (aporetica) di alcuni – si caratterizza per ambiti ben definiti, per limiti operativi nettamente tracciati, per elenchi tassativi di facoltà esercitabili, per modalità operative rigorosamente scandite, per la precisa individuazione, da ultimo, delle condizioni subiettive necessarie alla titolarità degli stessi e al loro esercizio.

Come a dire, allora, che altra sarebbe la concezione astratta del diritto all'assoluta autodeterminazione e altra, tutt'altra, sarebbe la sua declinazione concreta nell'ambito dei cc.dd. diritti di libertà fatti propri dagli Ordineamenti vigenti e ivi inclusi.

Ciò significa, però, che come i vecchi diritti soggettivi dei quali parla per esempio Jellinek, anche questi «nuovi», di fatto, lungi dal liberare il loro soggetto, ne incanalano entro precisi paracarri l'esercizio di quella libertà che essi stessi, e i loro autori (perché in questa prospettiva il «diritto» si crea, non si scopre...), hanno postulata e proclamata come assoluta, onde l'esercizio dell'autodeterminazione che essi «concedono» è sol quello... legale, cioè esso è sol quello sussumibile entro le fattispecie astratte di riferimento e tipizzata dalle norme positive, quando

non ricavato da queste per via ermeneutica.

Badino: la cosa non stupisce e non deve stupire! Vi sono due elementi da considerarsi, infatti: un primo, molto immediato, concerne l'inconciliabilità del c.d. diritto all'assoluta autodeterminazione del volere con la stessa *ratio* dell'Ordinamento, di ogni sistema di norme e di regole, qualunque esso sia, qualunque vocazione esso abbia.

È ben vero, infatti, che le norme e le regole, in quanto tali, normano e regolano secondo determinate *rationes* la libertà e le facoltà dei loro soggetti, di fatto la limitano, sempre postulandola in termini negativi. Dunque un diritto all'assenza di regole e finalmente all'anarchia non può conciliarsi con la stessa invocazione della regola, giacché pretendere o pretendere di introdurre *inposito iure* una regola all'assenza di regole, una norma all'assenza di norme è qualche cosa di assurdo che ripugna innanzitutto all'intelligenza. Altra cosa è normare secondo criteri diversi, secondo schemi di c.d. inclusione, fattispecie prima normate diversamente, e/o legalizzare condotte prima vietate...ma questo non significa lasciare il volere soggettivo libero di agire secondo il proprio incondizionato movimento.

Un secondo elemento concerne il peccato originale – se così posso dire – che sta alla base di queste teoriche liberali e infondo dell'archetipo del diritto all'autodeterminazione. Molto sinteticamente, infatti, possiamo dire che esse scontano tre pesanti ipoteche: α la concezione lockiana della proprietà, β la concezione kantiana del diritto e γ la concezione mounieriana della persona, anche se quest'ultima, in verità, fa un po' la fine di Cenerentola, come direbbe Carnelutti, eclissandosi nel soggetto-cittadino disegnato *ad hoc* dallo Stato. E la «stagione» della c.d. normativa emergenziale ne è buona testimone.

Il contributo lockiano, come è noto, postula la titolarità in capo al cittadino della *property* e considera la *property* stessa, nell'ambito della quale convogliano vita, libertà e averi, come spazio entro il quale il titolare può operare e disporre senza alcun limite o vincolo. La *property* lockiana, pertanto, è il luogo ideale, lo spazio ideale, nel quale l'autodeterminazione soggettiva del volere può esplicarsi. Essa, però, non è senza confini, rimanendo circoscritta al

suo stesso oggetto e dipendendo, sotto il profilo del *quantum*, dall'interpretazione data per norma dal Sovrano.

Il contributo kantiano cementa poi il «concetto» di confine testé veduto, considerando il diritto come un insieme di condizioni in virtù delle quali può esservi una sorta coesistenza tra gli arbitri individuali. Il diritto, cioè, avrebbe la funzione qui di erigere barriere e di sovrintendere al rispetto delle stesse, onde la libertà (negativa) dell'uno, esercitata al loro interno, non sfiori, andando a conculcare, a ledere, a turbare quella altrui. Ciò però, da un lato nega ogni possibile forma e dimensione di società, riducendo il consorzio civile a una pluralità di isole; e dall'altro postula una struttura meramente esterna e negativa del diritto in quanto tale.

Il contributo mounieriano, in fine, sostanzia la «ragione» di questo modo d'intendere il diritto e i diritti concependo la persona, cioè il loro titolare, non già come ζῷον πολιτικόν – direbbe Aristotele –, cioè come soggetto per sua stessa essenza civile e ontologicamente caratterizzato da una *rationalis natura* – secondo la nota definizione boeziana –, bensì come «attività vissuta come autocreazione [...] che si coglie e si conosce nel suo atto, come movimento di personalizzazione», come a dire – mi concedano questa sintesi – che la persona sarebbe il proprietario, il quale, entro i confini di ciò che è suo, fa quello che vuole e facendo egli quello che vuole, egli stesso si auto-determina per quello che vuole essere *hic et nunc*. Talché la personalità non sarebbe da considerarsi come il *proprium personae*, cioè come la dimensione rosminianamente sussistente del diritto nella persona, causa della sua stessa soggettività, ma piuttosto essa andrebbe considerata come l'effetto della volontà del soggetto mossa in questa direzione. Il soggetto non «è», dunque, ma si fa auto-determinando concretamente la propria volontà di farsi e facendosi egli può farsi qualunque cosa: Dio o bestia, come scrisse già Pico della Mirandola, con un paradosso non così avulso dall'attuale esperienza...

Con questo, allora, entriamo nell'ultima parte della relazione cercando di tirare un po' le somme – come si dice – del discorso.

Che cosa significa e che cosa comporta ridurre la soggettività a un moto della volontà? A un farsi libero e incondizionato,

entro determinati contesti stabiliti per norma? A un atto dell'autodeterminazione del volere?

Innanzitutto ciò significa porre le premesse concettuali per considerare illegittimo e illiberale tutto il diritto privato, cioè tutta la disciplina giuridica dello *ius privatorum* che informa a principi di sostanziale giustizia i vari rapporti intersubiettivi. Del diritto privato, infatti, dovrebbero tendenzialmente rimanere e «salvarsi» le sole strutture formali(-stiche) e le sole norme funzionali alla definizione – direi amministrativa – dei vari recinti individuali. Ogni norma, infatti, che andasse a disciplinare la condotta dell'individuo al loro interno, e all'interno dei liberi rapporti col prossimo, ne lederebbe il diritto all'assoluta autodeterminazione, e ciò senza lo scopo legittimante di temperare l'arbitrio dell'uno con quello degli altri: si avrebbe, invero, una invasione della *property* lockiana ridotta a *privacy*, non necessaria per temperare – kantianamente – gli arbitrii.

In secondo luogo tutto ciò significa considerare il diritto, tutto il diritto – ridotto com'esso è ad amministrazione degli spazi individuali – allo stesso modo nel quale Anna Arendt considerò la politica, cioè come un male necessario: un male, poiché esso limita comunque la libertà-autodeterminazione – ricordiamo che ogni recinto è un limite, anche se esterno –, ma necessario poiché inevitabile e insopprimibile data la condizione non isolata dei vari individui.

In terzo luogo ciò comporta l'individuazione di ambiti nei quali vi è spazio per la proliferazione dei cc.dd. nuovi diritti e ambiti nei quali essi non trovano cittadinanza; anche se si tratta di ambiti i quali non sono invero segnati da confini nettissimi.

Se ci domandassimo, infatti, quale è il terreno di coltura dei cc.dd. nuovi diritti, e dunque quale è l'ambito ov'essi proliferano, soccorrerebbe immediatamente – per esempio – la copiosa Giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 8 della C.E.D.U.: si tratta della c.d. vita privata e familiare, intesa quale nozione ampia che abbraccia non solo la disposizione di sé e del proprio corpo, ma anche i rapporti interpersonali e la loro qualificazione legalistica. Nella stessa direzione, ovviamente, si inseriscono anche le varie Corti costituzionali e i nuovi Legislatori.

Mi limito a tre esempi.

Un primo riguarda la Legge in materia di divorzio. Ebbene, essa sicuramente trasforma in «diritto soggettivo» la pretesa di sciogliere il vincolo del matrimonio e di non adempierne (più) le obbligazioni relative. Sotto questo rispetto essa è una legge che libera colui il quale non voglia rimanere nello stato coniugale dai relativi vincoli, consentendone *in parte qua* l'autodeterminazione del volere.

Consentendo e legalizzando, però, questa *figura* di autodeterminazione soggettiva anche in forma unilaterale, e cioè senza l'accordo tra i coniugi, e applicandosi, la norma in parola, anche ai vincoli coniugali contratti prima della sua stessa entrata in vigore, essa rappresenta un mezzo impeditivo all'esercizio, da parte del coniuge il quale non volesse il divorzio, del diritto e della libertà di mantenersi nello *status* coniugale, di adempierne le obbligazioni, di esercitarne i diritti. In una parola: di autodeterminarsi in senso opposto a quello che invoca lo scioglimento del matrimonio per concretare, così, la sua personalità libera. Ciò significa – riprendo le parole di Mounier – che un solo “movimento di personalizzazione” è consentito per norma e per norma è considerato legale, cioè facoltà esercitabile come diritto soggettivo, non altri.

Sospendo qui il discorso e lo riprenderò dopo. Passo al secondo esempio. Esso concerne la legislazione in materia di cc.dd. unioni civili che in Italia è stata introdotta con la c.d. Legge Cirinnà del 2016.

I suoi presupposti allignano, evidentemente, nel dogma dell'assoluta autodeterminazione del *velle* in ambito *lato sensu* familiare-affettivo. Non c'è dubbio sul punto: si tratta di una norma che, intervenendo positivamente nell'Ordinamento, introduce un istituto legale atto a disciplinare determinati consorzii affettivi, prima non sussumibili entro alcuna fattispecie astratta.

La legge *de qua*, però, se da un lato consente anche alle cc.dd. coppie omosessuali di accedere a un istituto strutturato sulla falsariga del matrimonio e a questo analogo, essa, tradendo la sua stessa *ratio* operativa, non estende le medesime facoltà legali, per esempio, né alle coppie formate da consanguinei – fratello/sorella; madre/figlio; zia/nipote *et coetera* – né alle unioni poligamiche. Si tratta di un'opzione del Legislatore il quale include e legalizza solo alcune istanze di liberazione e non altre. È ben vero, infatti, che sia l'incesto sia

la poligamia tra consenzienti, potrebbero rappresentare contesti affettivi analoghi agli altri, in ordine ai quali gli interessati potrebbero aspirare alla formalizzazione del loro vincolo e prima ancora alla legalizzazione di questo. Anche in questo caso, allora, l'estensione del recinto privato entro il quale il proprietario lockiano dev'essere lasciato solo con la sua *privacy* e può fare ciò che vuole è autoritativamente definito dallo Stato, il quale infatti ammette e include nel proprio compendio ordinamentale solamente alcune forme e alcuni atti di autodeterminazione del volere.

Sotto il profilo dell'autodeterminazione assoluta, allora, e dunque in relazione ai suoi stessi presupposti, la legge *de qua* si dimostra insufficiente, discriminatoria, monca. Infatti il divieto e dell'incesto e della poligamia – che sono contrarii ai più elementari principi del diritto naturale, sia chiaro e che giustamente il diritto penale persegue (anche se non dappertutto) – può essere affermato e reso cogente *per norma* solo abbandonando il dogma dell'assoluta autodeterminazione delle persone in ambito *lato sensu* familiare e dunque solo negando i presupposti concettuali che stanno alla base della c.d. Legge Cirinnà.

Anche in questo caso non vado avanti col discorso e passo al terzo e ultimo esempio. Si tratta della norma sulle cc.dd. disposizioni anticipate di trattamento, sulla quale già mi sono soffermato a lungo in altra sede. Essa consente, con buona pace di chi vuole operare distinzioni del tutto infondate e pretestuose (come è, per esempio, quella di Salvatore Amato), la pratica di quella che io ho chiamata eutanasia commissiva mediante omissione. Ho mutuato la definizione, come si può agevolmente capire, dalla dommatica penalistica relativa al c.d. reato omissivo improprio.

La norma *de qua*, infatti, consente alla persona che versi in determinate condizioni cliniche di rifiutare pratiche mediche e terapie le quali sarebbero funzionali a preservarla in vita. La norma, cioè, in spregio al combinato disposto tra l'art. 50 c.p. e l'art. 579 c.p. – entrambi vigenti, sia chiaro –, di validamente disporre del bene giuridico vita, sia pure «in negativo», vale a dire sollevando il soggetto in posizione di garanzia – per esempio il medico – dalla relativa obbligazione.

Ebbene, che non impedire un evento il quale si ha l'obbligo giuridico di impe-

(segue a pag.11)

FATTI E QUESTIONI

Aborto procurato: una confusione incredibile

In tema di aborto procurato continuano, in questi ultimi mesi, le prese di posizione; prese di posizione talvolta contraddittorie anche all'interno del mondo cattolico.

Innanzitutto registriamo quelle che potremmo definire coraggiose. Se tali proprio non sono, sono sicuramente anticonformiste. Sembrano, comunque, impegnate a sostenere e divulgare l'insegnamento di sempre della dottrina cattolica. Fra queste merita segnalata quella del Vescovo di San Marino che ha ribadito *apertis verbis* che l'aborto procurato non è un diritto. Questo insegnamento contrasta apertamente con quello di altri Vescovi, alcuni dei quali occupano posti di particolare responsabilità nella Chiesa. Fra questi va citato mons. Paglia il quale avrebbe dichiarato che la Legge n. 194/1978 è un pilastro della vita sociale. Il che equivale a dire che essa non va né modificata né tanto meno abrogata. Seguono mons. Paglia alcune penne de *L'Osservatore Romano* e coloro che ritengono – erroneamente – che l'autodeterminazione della donna, a questo proposito, sia un diritto. Costoro assicurano che «l'aborto non è a rischio». In Italia, perciò, continuerà purtroppo ad essere assicurata la sua pratica legale.

Aborti in Friuli Venezia Giulia: due considerazioni

Sono stati resi noti alcuni dati relativi all'aborto procurato in Friuli Venezia Giulia. Nel 2021 ne sono stati praticati complessivamente 1251. Si dice che la maggioranza delle donne che l'hanno praticato è *single*, il 35% sposata. Il 50% delle donne che ha praticato l'aborto è diplomata, il 19% laureata. Inoltre è stato rivelato che il 57% ha un lavoro, il 15% è casalinga, il 9% studentessa. L'età delle donne che hanno praticato l'aborto nel 2021 oscilla tra i 25 e i 39 anni. I dati sono stati forniti dall'Istituto superiore di sanità.

Un settimanale locale (*Il Friuli*, 29 luglio 2022) scrive che i dati forniti dall'Istituto superiore di sanità confermano che «le donne sono più informate e scelgono la procreazione consapevole». Dunque, la «consapevolezza» le porterebbe a praticare la soppressione dell'essere umano che hanno concepito e che portano in seno. «Consapevolezza» equivale – crediamo – a «procreazione responsabile» che è la formula usata dall'art. 1 della Legge n. 194/1978. Sottolineiamo la «cosa» perché sono troppi coloro che si illudono a questo proposito: «procreazione responsabile», dunque, equivale a esercizio dell'autodeterminazione della donna. Questa autodeterminazione in Friuli Venezia Giulia, nell'anno 2021, ha portato a togliere la vita a 1251 esseri umani innocenti, utilizzando, a tal fine, le strutture sanitarie della Regione.

Seconda considerazione. I dati diffusi dicono che il 57% ha un lavoro. Non dovrebbero, quindi, sussistere preoccupazioni economiche. La scelta abortista non è dettata da indigenza o da difficoltà. Altri sono i motivi che «spingono» a praticare l'aborto procurato, molto diffuso nelle società opulente dell'Occidente.

Merito e istruzione

Le polemiche suscitate dalla nuova denominazione del Ministero dell'istruzione della Repubblica italiana sono certamente sotto diversi aspetti strumentali: esse servono esclusivamente ai partiti per procurarsi consensi. Anche chi invoca costantemente la Costituzione dimentica che essa parla di «capaci e meritevoli» (art. 34).

Le polemiche, però, evidenziano una questione nodale. Questa è legata al concetto di uguaglianza illuministica. In questi ultimi decenni questo «concetto» ha trovato applicazione, ponendo così in evidenza le sue contraddizioni, le sue aporie, le sue assurdità.

Andiamo per gradi.

Innanzitutto osserviamo che non è in ballo il concetto di uguaglianza sotto il profilo della dignità umana: tutti gli esseri umani hanno diritto al rispetto. Gli esseri umani, però, non sono identici, non sono fatti in fotocopia. Per questo si deve registrare una provvidenziale pluralità di vocazioni: taluni sono chiamati a fare l'artigiano, altri sono chiamati alla vita contemplativa, altri ancora sono chiamati ad esercitare le professioni e via dicendo.

Ora è evidente che, per fare l'artigiano o per esercitare una professione, è necessaria una preparazione. Non ci si improvvisa elettricisti o meccanici come non ci si improvvisa medici o avvocati. È necessario, in altre parole, acquisire competenze, competenze specifiche sia per fare un lavoro sia per esercitare una professione. L'acquisizione delle competenze avviene con lo studio (talvolta unito al lavoro). Il che presuppone capacità (per lo più naturali), impegno nel metterle a frutto, acquisizione di nozioni. Il merito è intrinseco all'impegno.

Negli ultimi decenni si sono diffuse nella scuola (e, persino, nelle Università) teorie secondo le quali non si devono insegnare nozioni, non si deve procedere a valutazioni, non vanno praticati accertamenti (esami), non ci deve essere una selezione (promozioni o bocciature): tutti – si dice – danno quello che possono e soprattutto quello che vogliono. Quella che va assicurata è l'uguaglianza delle opportunità di partenza. A questa teoria, che deriva dal liberalismo americano, se ne è aggiunta – coerentemente – un'altra: la scuola – si dice – è chiamata ad «attestare» la frequenza, non l'apprendimento. È questa la via maestra per la rinuncia alle competenze. Per la qualcosa si avranno laureati in Lettere che non sanno scrivere, medici che non sanno fare diagnosi né prescrivere prognosi (bastano per coloro che si danno il nome di medici, i protocolli), avvocati che si trincerano dietro la giurisprudenza

(quando viene capita) perché basta loro il «precedente» e via dicendo.

Il danno è sia personale (l'individuo non è stato formato pur avendo fatto un percorso) sia sociale (la società non può contare sulle competenze acquisite).

Paradossalmente, alla luce di simili teorie, si dovrebbe acconsentire, portando il discorso alle estreme conseguenze, l'esercizio della professione senza titoli di studio e senza esami di Stato. Ognuno, in questo modo, fa quello che vuole. L'eguaglianza illuministica, così, è assoluta. I danni sono pure assicurati.

LIBRI RICEVUTI

F. A. LAMAS, *Dialéctica y concreción del derecho*, Buenos Aires, Instituto de Estudios Filosóficos "Santo Tomas de Aquino", 2022

F. ELIAS DE TEJADA, *Filosofia del Diritto pubblico*, a cura e con introduzione di Giovanni Turco, Napoli, Jovine, 2022

Barroco e Hispanidad. Perfiles jurídicos-políticos, a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Dykinson, 2022.

A. PORCHETTI, *Amatevi finché morte non vi separi*. Cantalupa (Torino), Effatà Editrice, 2022.

Imitazione della Santa Vergine. Sul modello dell'Imitazione di Gesù Cristo, a cura di Sabrina Zancan, Feletto Umberto di Tavagnacco (Udine), 2006.

IN MEMORIAM

Il giorno 9 marzo 2021 – la notizia ci è giunta, però, con enorme ritardo – Iddio ha chiamato a sé il dott. Renzo Moreale (Cussignacco/Udine). Aveva 75 anni. Partecipò alle iniziative di *Instaurare*.

Affidiamo la sua anima alla misericordia di Dio e alle preghiere di suffragio dei Lettori.

(segue da pag. 9)

dire equivalga a cagionarlo è un principio del tutto noto ed evidente; esso è tanto noto e tanto evidente che la stella Corte costituzionale, intervenendo sul c.d. caso Cappato, ha sanato la lacuna della legge in parola, dichiarando incostituzionale la norma sull'omicidio del consenziente qualora ricorrano le medesime condizioni che consentono per legge il c.d. rifiuto terapeutico-salvavita.

Non è questo, però, il punto qui rilevante. Esso alberga proprio nell'elenco di condizioni che prima la norma e poi la Corte costituzionale hanno ritenuto necessarie ai fini dell'esercizio del c.d. diritto all'assoluta autodeterminazione del volere nel senso dell'eutanasia. Esso, infatti, dà conto di un limite all'esercizio del «diritto» in parola e dunque di una *actio finium regundorum* in ordine al processo di liberazione che la medesima norma e la medesima Corte si propongono di attuare, così mantenendone la *ratio*.

Arrivato a questo punto debbo chiudere la relazione, anche per l'ora tarda che si è fatta. Sono consapevole che restano in numero maggiore le questioni lasciate aperte rispetto alle risposte date, ma forse esso è proprio lo spirito di un'introduzione ai Lavori come la mia.

A ogni buon conto non posso non chiedermi che cosa significhi quanto veduto e di che cosa diano conto le contraddizioni appena esposte.

Credo che si possa concludere riprendendo alcune considerazioni fatte in principio e cioè considerando che con il dogma liberale dell'autodeterminazione soggettiva, intesa come liberazione dell'individuo, non si contempera affatto libertà e regola, né si afferma un primato della prima sulla seconda togliendo l'individuo dallo status di *citoyen*-unità frazionaria nella quale lo aveva relegato Rousseau. Anche nella *post-modernità* debole, infatti, lo Stato è e resta sovrano, per quanto l'esercizio della sua stessa sovranità perda o abbia perduti alcuni aspetti che diremo istituzionali e autoritari. Invero anche le norme nate per compiere il progetto dell'assoluta autodeterminazione del *velle* soggettivo e per attuare, così, quello che può essere definito il più disumano dei diritti umani, attraverso la trasformazione delle pretese in facoltà legali e in diritti soggettivi, finiscono per destituire di fondamento, in un modo o nell'altro, i loro stessi presupposti

concettuali e finiscono per non uscire dal terribile schema del diritto soggettivo quale *facultas agendi ex norma agendi*.

Se sol si provasse, infatti, – mi concedano questa battuta – a invocare il c.d. diritto all'assoluta autodeterminazione del volere in ambito per esempio fiscale, contro i Piani regolatori comunali, a dispetto del Codice della strada *et coetera* tosto si vedrebbe come il solo soggetto e il solo diritto riconosciuto e azionabile è e resta quello che lo Stato-ordinamento pone per norma.

Se poi si consideri che la c.d. normazione emergenziale in materia di contenimento dei contagi dal coronavirus, attraverso provvedimenti di fatto amministrativi, ha conculcate, sospese e per certi versi represse, anche le più elementari e consolidate libertà individuali, ciò dà conto immediatamente della aporia insita negli schemi liberali moderni e *post-moderni*.

Nessuno spazio, allora, per l'autodeterminazione?

Certamente accogliendo il sistema positivistico della modernità tutta la risposta è negativa, con buona pace dei liberali, e la risposta è negativa – si badi – a meno di riconoscergli un certo ambito di manovra sul piano pre-positivo, sul piano, come si dice impropriamente, politico, sul piano di quella che Zagrebelsky definirebbe contrattazione delle leggi *et coetera*.

Qualora però si volesse abbandonare questo paradigma concettuale e si volesse accogliere in un certo senso i principi del diritto naturale classico, cioè del diritto in sé, senza aggettivazioni, la risposta *viceversa* dovrebb'essere positiva: l'essere umano, infatti, in quanto persona e in quanto soggetto di e al diritto, ha per sua stessa essenza il diritto di autodeterminarsi per quello che egli è, vale a dire secondo l'ordine proprio della sua natura razionale: egli ha il diritto, in altre parole, di compiere tutte le scelte e di esercitare tutte le opzioni, le quali, lungi dall'essere mera fenomenologia del volere negativo, siano autenticamente umane, eppertanto autenticamente proprie di lui. La ragione contemplativa, infatti, la quale è *condicio sine qua non* per l'autodeterminazione, è anche, nel contempo, guida e regola per la stessa: essa è criterio, non mai limite, per l'esercizio della libertà umana.

Questo, tuttavia, potrebbe essere il tema di un prossimo incontro. Io mi fermo qui e ringrazio per l'attenzione.

LETTERE ALLA DIREZIONE

Aborto procurato: questione aperta

Signor Direttore, ho letto con interesse la Nota di Daniele Mattiussi (*La Legge n. 194/1978: da abrogare o da migliorare?*), dedicata all'interpretazione della medesima Legge n. 194/1978, in particolare al suo art. 1 (pubblicata nel n. 2/2022 di *Instaurare*). Essa ha evidenziato la confusione che caratterizza soprattutto il mondo cattolico a questo proposito. Anche gli antiabortisti, infatti, (i quali vanno «oltre» il mondo cattolico) si appellano all'art. 1 di detta legge e, in particolare, alla cosiddetta «procreazione responsabile», per sostenere che la Legge n. 194/1978 va «applicata» e non «abrogata». Come dimostra la Nota citata, la «procreazione responsabile», cui erroneamente si aggrappano, non porta a impedire l'aborto procurato. È vero che non lo impone. È altrettanto vero, però, che lo consente.

Che sia difficile, oggi, abrogare la Legge n. 194/1978 è un dato di fatto: attualmente l'aborto procurato è considerato un «diritto» e la cultura che permea l'Occidente lo considera «civile». L'aborto procurato resta, però, moralmente un delitto. Non può essere cambiata la sua natura, la natura di questo atto, per legge, vale a dire con una norma positiva umana.

Quello che lascia sconcertati sono le prese di posizione di diversi cattolici.

Innanzitutto va registrato l'errore di coloro che ritengono che l'autodeterminazione della donna vada preservata; anzi, ritengono costoro che essa rappresenti un diritto e un diritto inviolabile. L'autodeterminazione, come viene oggi intesa, non può essere un diritto: la giustizia, infatti, non dipende dalla volontà. Se dipendesse dalla volontà molti peccati e molti reati sarebbero da considerare violenza praticata e, prima ancora, imposta dalle istituzioni. Se la volontà (soggettiva o collettiva) tutto legittimasse, i crimini del nazismo, per esempio, sarebbero da considerare leciti, non da condannare. La stessa cosa varrebbe per tutti gli altri peccati e reati. Perciò la Legge n. 194/1978 (compreso il suo art. 1) non va né applicata né conservata. Il diritto alla vita non è nelle mani di nessuno. Nemmeno della gestante. A

questo proposito sorprendono soprattutto molte dichiarazioni di docenti in Università di Ordini religiosi o di penne de *L'Osservatore romano*, nonché di associazioni che dicono di essere a favore del diritto alla vita.

Va registrata, poi, l'illusione di coloro che ritengono che l'aborto procurato venga praticato principalmente per ragioni «economiche». In altre parole che la soppressione di un essere umano innocente avvenga nella maggior parte di casi a causa delle difficoltà o per la rappresentazione delle difficoltà che la gestante incontra o che si rappresenta. Il male, però, non deriva dalle difficoltà ma dalle scelte. Le difficoltà ci possono essere. Sono sempre state. Non sono le difficoltà, però, che portano all'aborto procurato. All'aborto procurato si arriva per l'iniquità accolta e praticata.

Daniele Dal Fabbro

Sul rito della santa Comunione

Caro Direttore, Le partecipo quello che mi è capitato recentemente (ottobre 2022) in un santuario mariano di Udine. Recatomi a ricevere la santa Comunione nel corso di una santa Messa domenicale, mi sono visto costretto a riceverla sulla mano, nonostante la mia resistenza. Preciso preliminarmente che, al fine di evitare eventuali problemi al padre che aiutava il celebrante a distribuire la santa Comunione, mi sono messo in coda per ultimo (così, ho pensato, non sorgerranno pretesti). Arrivato il mio turno, non ho offerto la mano per ricevere la santa Comunione. Al padre che con atteggiamenti (e, poi, con parole) insisteva per depositare l'Ostia consacrata sulla mia mano, feci presente che la sua pretesa rappresentava una violazione del Diritto canonico. Egli me la mise sulla mano nonostante che le mie mani fossero congiunte. Che dovevo fare? Non potetti far altro, per rispetto a Gesù, che portarla alla bocca.

Il problema non riguarda solamente il santuario mariano. Ci sono parroci in Udine che si rifiutano di comunicare sulla lingua. Personalmente ne conosco due: uno a Udine nord e uno a Udine sud.

Appellandomi al Diritto canonico non lo feci per ragioni formalistiche. In altre

parole non mi trincerai dietro le norme farisaicamente. Per me (credo, però, anche per la maggioranza di coloro che si comunicano) c'è il problema dei frammenti nei quali è realmente presente Gesù. Non è facile, anzi a mio avviso è impossibile, ricevendo la santa Comunione sulla mano, evitare che frammenti dell'Ostia consacrata restino sulla mano. Per ragioni di coscienza, quindi, ho invocato il Diritto canonico che riconosce al fedele la facoltà di optare per il modo di ricevere la santa Comunione. Non è in capo a chi distribuisce la santa Comunione la scelta. Essa è in capo al fedele che si comunica. Con questo non dico che il fedele può riceverla come vuole. Egli ha facoltà di optare per una delle modalità riconosciute dalla Chiesa. Se colui che distribuisce la santa Comunione impone una sua scelta fa violenza al fedele sotto almeno due profili: gli nega la facoltà a lui riconosciuta di optare per il modo di ricevere la santa Comunione e, soprattutto, nel caso in cui la coscienza del fedele gli imponga di riceverla in bocca, fa violenza alla di lui coscienza. È quello che è capitato a me. Ne consegua che il fedele si asterrà dalla partecipazione alla santa Comunione nel caso in cui chi la distribuisce si rifiutasse di distribuirla in bocca.

Dopo il caso capitato, ho cercato di approfondire la questione. Ho trovato un interessante libro di un sacerdote dell'IVE, il quale affronta ampiamente e chiaramente il problema (per quel che riguarda il rito della distribuzione della santa Comunione soprattutto nelle pagine 305 e ss.). Trattasi di un lavoro scritto in lingua spagnola (cfr. A. A. RUIZ FREITES, *Del esencial Sacrum Convivium eucaristico*, Montefiascone/Viterbo, VIP, 2021), che considera la questione circa il culto e la Eucarestia, in modo speciale circa il rito della Comunione anche nel contesto pandemico attuale. Mi permetto di suggerire, a chi è in grado di farlo, di leggerlo attentamente. Padre Ruiz Freites offre un'ampia rassegna di documenti della Chiesa a questo proposito.

Quello, comunque, che mi è capitato, dimostra come alcuni sacerdoti «anarchici» (in quanto non rispettano le norme stabilite dalla Chiesa) si fanno «tiranni» (imponendo ai fedeli le loro scelte arbitrarie).

Lettera firmata

IL NATALE

di **Alessandro Manzoni**

Qual masso che dal vertice
di lunga erta montana,
abbandonato all'impeto
di rumorosa frana,
per lo scheggiato calle
precipitando a valle,
barre su fondo e sta;

là dove cadde, immobile
giace in sua lenta mole;
né, per mutar di secoli,
fia che riveda il sole
della sua cima antica,
se una virtude amica
in alto nol trarrà:

tal si giaceva il misero
figliol del fallo primo,
dal dì che un'ineffabile
ira promessa all'imo
d'ogni malor gravollo,
dove il superbo collo
più non potea levar.

Qual mai tra i nati all'odio,
quale era mai persona
che al Santo inaccessibile
potesse dir: perdona?
far novo patto eterno?
al vincitore inferno
la preda sua strappar?

Ecco ci è nato un Pargolo,
ci fu largito un Figlio:
le avverse forze tremano
al mover del suo ciglio:
all'uom la mano Ei porge,
che si ravviva, e sorge
oltre l'antico onor.

Dalle magioni eteree
sgorga una fonte, e scende,
e nel borron de' triboli
vivida si distende:

stillano mele i tronchi
dove copriano i bronchi,
ivi germoglia il fior.

O Figlio, o Tu cui genera
l'Eterno, eterno seco;
qual ti può dir de' secoli:
Tu cominciasti meco?
Tu sei: del vasto empiro
non ti comprende il giro:
la tua parola il fe'.

E Tu degnasti assumere
questa creata argilla?
qual merto suo, qual grazia
a tanto onor sortilla
se in suo consiglio ascoso
vince il pardon, pietoso
immensamente Egli è.

Oggi Egli è nato: ad Efrata,
vaticinato ostello,
ascese un'alma Vergine,
la gloria d'Israello,
grave di tal portato
da cui promise è nato,
dove era atteso uscì.

La mira Madre in poveri
panni il Figliol compose,
e nell'umil presepio
soavemente il pose;
e l'adorò: beata!
Innanzi al Dio prostrata,
che il puro sen le aprì.

L'Angel del cielo, agli uomini
nunzio di tanta sorte,
non de' potenti volgesi
alle vegliate porte;
ma tra i pastor devoti,
al duro mondo ignoti,
subito in luce appar.

E intorno a lui per l'ampia
notte calati a stuolo,
mille celesti strinsero
il fiammeggiante volo;

e accesi in dolce zelo,
come si canta in cielo
a Dio gloria cantar.

L'allegro inno seguirono,
tornando al firmamento:
tra le varcate nuvole
allontanossi, e lento
il suon sacro ascese,
fin che più nulla intese
la compagnia fedel.

Senza indugiar, cercarono
l'albergo poveretto
que' fortunati, e videro,
siccome a lor fu detto
videro in panni avvolto,
in un presepe accolto,
vagire il Re del Ciel.

Dormi, o Fanciul; non piangere;
dormi, o Fanciul celeste:
sopra il tuo capo stridere
non osin le tempeste,
use sull'empia terra,
come cavalli in guerra,
correr davanti a Te.

Dormi, o Celeste: i popoli
chi nato sia non sanno;
ma il dì verrà che nobile
retaggio tuo saranno;
che in quell'umil riposo,
che nella polve ascoso,
conosceranno il Re.

*Pubblichiamo questo inno,
composto da Alessandro
Manzoni nel 1813, per
offrire ai lettori uno spunto
di meditazione sul mistero
del Natale, grande mistero
dell'amore di Dio.*

*Auguriamo ai Lettori,
soprattutto a chi soffre, un
Natale di certa speranza.*

Instaurare

LE SCHEDE DI «INSTAURARE»

F. ELIAS DE TEJADA, *Filosofia del diritto pubblico. Contributi giusnaturalistici*. Introduzione e cura di Giovanni Turco, Napoli, Jovine, 2022.

Il volume, preceduto da un'ampia *Introduzione* del curatore (pp. 1-118), la quale è un vero e proprio saggio, raccoglie cinque interessanti studi di Francisco Elias de Tejada (1917-1978), uno dei maggiori filosofi del diritto e della politica del secolo XX. Sono considerati ed approfonditi temi di interesse giuspubblicistico: Relazioni fra politica e diritto, Lo Stato di diritto nel pensiero tedesco, Necessità di sostituire i principî generali del diritto con il diritto naturale ispanico, La questione della vigenza del Diritto naturale, Il Diritto naturale fondamento della civiltà.

Anche da questa scarna elencazione delle questioni considerate nel volume – e particolarmente attuali – si può intuire l'originalità del pensiero di Elias de Tejada. Esso, per la cultura politica e giuridica dominante, rappresenta una pietra di inciampo, un «inconveniente» vero e proprio, ponendo problemi che generalmente vengono deliberatamente ignorati ma dai quali chiunque consideri con serietà le questioni non può prescindere.

Opportuna, pertanto, è stata la pubblicazione in lingua italiana dei cinque saggi di Francisco Elias de Tejada, i quali evidenziano che la giuridicità non sempre si rinviene nel sistema, cioè nell'ordinamento positivo, e, nello stesso tempo, mostrano come il diritto pubblico non possa ignorare la politica, aristotelicamente intesa.

M. AYUSO, *El derecho público cristiano en España (1961-2021). Sesenta años de la Ciudad Católica y la Revista Verbo*, Madrid, Dykinson, 2022.

L'elegante volume (scritto, ovviamente, in castigliano) raccoglie la

storia della «Ciudad Católica» spagnola e della rivista *Verbo*. L'attività degli Amici della «Ciudad Católica» e l'impegno della rivista *Verbo* rappresentano una rilevante iniziativa di qualificati pensatori e giuristi cattolici che dall'inizio degli anni '60 del Novecento hanno considerato con libertà, responsabilità e competenza le questioni nodali della politica e del diritto (naturale e cristiano), nonché talune questioni teologiche ed ecclesiali particolarmente scottanti. Basterà ricordare qualche nome – si citano solamente alcuni che sono passati all'altra riva – per rendersi conto del rilievo internazionale dei collaboratori: Eugenio Vegas Latapié, Juan Bms. Vallet de Goytisolo, Francisco Elias de Tejada, Rafael Gamba, Francisco Canals, Frederick D. Wilhemsen, Thomas Molnar, Alvaro d'Ors, José Pedro Galvão de Sousa, Michele Federico Sciacca, Marcel De Corte, Jean Madiran, José Maria Petit Sullá, Ignacio Barreiro. Sono nomi che hanno «segnato» la cultura contemporanea, nonostante l'ostracismo che si è tentato di praticare nei loro confronti.

All'Autore, Miguel Ayuso, va la gratitudine per questo lavoro di documentazione e, simultaneamente, di stimolo per un rinnovato impegno a continuare un'iniziativa indispensabile nel nostro tempo per il bene della società.

A. PORCHETTI, *Amatevi finché morte non vi separi*, Cantalupa (Torino), Effatà editrice, 2022.

Il contenuto del libro è racchiuso nel sottotitolo del volume: «Il matrimonio: scelta per uomini coraggiosi e donne veramente libere». La libertà attualmente rivendicata (cioè la libertà negativa ovvero la libertà esercitata senza regole, considerata «spazio» per gli impulsi momentanei) rappresenta una delle cause per le quali il

matrimonio (come tutti gli impegni che, se assunti, non consentono di tornare indietro: figli, etc.) non avrebbe senso. L'Autrice, invece, ritiene che esso abbia un senso e richieda una grande fede in Dio (ordinatore del mondo e, quindi, anche del matrimonio) e uno spirito aperto a considerare che amare significa «dare più che chiedere e mai e poi mai pretendere» (p.97).

Il libro è un inno all'amore e alla vita. Non per ingenuità. L'Autrice, infatti, dimostra di conoscere bene le difficoltà quotidiane della vita in comune (matrimonio, famiglia, figli, amicizie, etc.). Non si illude. Sa, però, che con l'amore e per amore si possono superare più facilmente di quanto si pensi: «l'amore, quello vero, - scrive - è la misura indispensabile della nostra felicità» (p. 138). Conosce, l'Autrice, le miserie umane ma è consapevole che sempre ci si può rialzare dalle cadute e riscattare. Registra le mille contraddizioni della nostra cultura (p. 116) e gli egoismi (spacciati per diritti) della «liberazione moderna», la quale in pochi minuti ti porta a togliere il figlio dal ventre ma non potrà mai togliertelo dal cuore (p.25), poiché la coscienza, il nostro navigatore interiore, non può considerare la persona (il feto, infatti, è persona) un oggetto di cui ci si può disfare a piacimento.

Il libro è ricco di suggerimenti, di saggi consigli, di incoraggiamenti per la vita di ogni giorno. La sua lettura fa bene all'anima. Aiuta soprattutto ad affrontare le situazioni, anche quelle difficili, con responsabilità, con slanci di generosità spirituale, con aperture all'altro che sono indispensabili per costruire. Le prove della vita superate con amore fanno emergere l'umanità più profonda inscritta e nascosta in ogni cuore umano.

Colui che ama, fa tutto senza fatica, oppure ama la sua fatica.

santa Bernardetta Soubirous

A proposito della campagna elettorale

QUATTRO BREVI RIFLESSIONI

Com'è noto il 25 settembre 2022 in Italia si sono svolte le elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato. Non intendiamo commentare il risultato. Intendiamo, piuttosto, fare alcune brevi riflessioni sugli argomenti presentati agli elettori per ottenere il loro voto. Dunque, vorremmo invitare a riflettere sulle pre-elezioni ovvero sulle proposte (*rectius* su talune proposte) fatte durante la campagna elettorale.

A parte le scelte «negative» di alcuni partiti o movimenti che hanno puntato sul «contro», il quale mai è un argomento, vanno segnalate le opzioni generalmente fatte, che hanno evidenziato la negazione della politica.

A questo proposito va, innanzitutto, osservato che la politica non è l'amministrazione. L'amministrazione è importante. Essa, però, non può essere scambiata con la politica. La politica non è la buona amministrazione. Promettere, perciò, (banalizzando persino l'amministrazione) - è solo un esempio - di impegnarsi affinché i cittadini non siano costretti a lunghe code nelle strutture sanitarie è segno di incomprendimento della politica, la quale ha per fine il bene comune. Il bene comune non è il bene pubblico (bene dello Stato); non è il bene collettivo (miglioramento materiale delle condizioni di vita dei più o di tutti); non è il bene privato (vantaggi individuali): il bene comune è il bene di ogni uomo in quanto uomo e, perciò, è comune a tutti gli uomini. Questo bene deve essere perseguito dalla politica. La regola che impone di perseguire questo bene è inscritta nella natura dell'uomo. Questo bene l'uomo lo consegue anche con l'aiuto dell'ordinamento giuridico il quale, prescrivendo il bene e vietando il male, porta gli uomini a vivere secondo virtù. Perciò l'ordinamento giuridico deve essere improntato a giustizia.

Seconda osservazione. Si è fatto a gara nel corso della campagna

elettorale a promettere esclusivamente vantaggi economici: riduzione delle tasse, aumento delle pensioni, elargizioni di contributi, sostegni alla categoria A o alla categoria B, etc. Tutto ciò evidenzia una scelta (almeno) implicita: il primato dell'economia sulla politica. La politica è, in questo caso, ridotta e usata come strumento di ciò che, invece, dovrebbe essere da essa governato. Il primato dell'economia sulla politica implica, quindi, l'accoglimento di tesi come, per esempio, quelle di Marx e di pretese proprie della dottrina politica nordamericana. Sono scelte disumane; esse, cioè, riducono l'uomo a una sola dimensione e nemmeno alla sua dimensione più nobile ed importante. Questa scelta (errata) porta a conseguenze disastrose per l'essere umano, ridotto a produttore di quanto consuma e a consumatore di quanto da esso prodotto (è la *ratio* più profonda del consumismo delle società opulente dell'Occidente).

Terza osservazione. I programmi dei partiti o dei movimenti sono stati un elenco di desideri, il quale comporta la riduzione della politica a (improvvisata) gestione del quotidiano. Essi portano a navigare a vista, avendo rinunciato a conseguire lo scopo proprio della politica, la quale deve guardare lontano e governare sia le scelte del quotidiano (spettanti alla famiglia) sia le scelte programmate per rispondere ai bisogni del quotidiano (che spettano alla società civile, non alla politica). L'osservazione non è nostra e non è nuova. È, com'è noto, di un genio pagano. È di Aristotele.

Quarta osservazione. Durante la campagna elettorale tutti, in un modo o nell'altro, si sono impegnati nella conservazione dei «diritti civili». C'è chi ne ha fatto una bandiera (Radicali, PD, Movimento 5 Stelle e via dicendo); c'è chi ha difeso la legittimità delle loro premesse (Lega e Forza Italia); c'è chi ha ritenuto di promettere la conservazione dell'e-

sistente (Fratelli d'Italia). Un esempio chiaro, a questo proposito, è la difesa e il mantenimento della Legge n. 194/1978, ovvero della cosiddetta «Legge dell'aborto». Essa è stata (e viene) difesa ad oltranza dallo schieramento *radical chic* di massa che è impegnato a conservarla così com'essa è. È sostanzialmente difesa anche da coloro che esplicitamente affermano che il diritto all'autodeterminazione assoluta della donna è sacrosanto (Lega): il che equivale a dire che ognuno ha diritto di praticare qualsiasi scelta. È ritenuta parzialmente «buona» anche da chi invoca l'applicazione del suo art. 1, ritenendo che gli aborti procurati si possano eliminare elargendo sostegni economici (Fratelli d'Italia). Come si vede il risultato, sia pure perseguito su basi e con scopi parzialmente diversi, è lo stesso: il mantenimento della Legge n. 194/1978. Il che dimostra l'impegno di tutti a conservare inalterato l'attuale sistema anche quando esso andrebbe cambiato per non fare *iniuria* alla giustizia che è regola e fine della politica.

È bene riflettere a fondo su questi temi, sui quali sarà opportuno, comunque, tornare.

Instaurare

TRE INVITI

Invitiamo coloro che ricevono il nostro periodico a segnalarci eventuali imprecisioni presenti nel loro indirizzo.

Saremmo grati, inoltre, se ci venisse segnalato l'eventuale cambio di indirizzo.

Preghiamo, infine, i famigliari delle persone decedute, cui veniva inviato *Instaurare*, di darci notizia del decesso. Se credono, i famigliari medesimi possono chiedere che l'invio del periodico avvenga (gratuitamente) ad altra persona interessata a leggerlo.

AI LETTORI

Con il presente numero *Instaurare* chiude il suo 51° anno. Si chiude, quindi, mezzo secolo di impegno, dedicato principalmente a propugnare la necessità della regalità sociale di Gesù Cristo. Un impegno oggi abbandonato dai cattolici laici e persino dagli uomini di Chiesa, i quali hanno ceduto alle lusinghe di dottrine diventate egemoni ma non per questo meno assurde e dannose.

Cerchiamo di spiegarci.

Innanzitutto osserviamo che la regalità sociale di Gesù Cristo non riguarda solamente i fedeli; riguarda tutti: laici e cattolici, credenti e non credenti. La regalità sociale di Gesù Cristo impegna al rispetto dell'ordine naturale, quello inscritto nel creato e che, per usare le parole di Dante (di cui si è appena celebrato il 700° anniversario della morte) si squaderna per l'universo (*Paradiso*, XXXIII, 86). Si tratta di quell'ordine che può essere calpestato, violato, deliberatamente ignorato, ma che nessuno può cancellare. Individui e popoli debbono riconoscerlo e rispettarlo. In difetto procureranno la loro rovina. La regalità sociale di Gesù Cristo non dipende (meglio: non dipende solamente) dalla fede. Essa è innanzitutto un'esigenza della ragione: il fedele la deve perseguire al pari dell'ateo. Gli ordinamenti giuridici positivi che l'hanno rifiutata hanno posto le premesse non solamente per la dissoluzione dell'ordine ma anche per la crisi radicale cui hanno portato gli Stati contemporanei.

Va osservato, infatti, che quando gli Stati si sono dati Costituzioni che hanno creduto di poter fondare sulla sovranità, soprattutto sulla sovranità popolare, hanno posto le premesse del nichilismo etico e giuridico che caratterizza l'Occidente contemporaneo. I diritti sono

diventati pretese e, quindi, via sia alla negazione di ogni autorità sia all'esercizio dell'anarchia. Queste scelte sono state giustificate ricorrendo a dottrine apparentemente diverse ma accomunate dal medesimo minimo comune denominatore. Liberalismo, personalismo contemporaneo, socialismo, marxismo e via dicendo hanno sposato la medesima *Weltanschauung*, i cui frutti si fanno sempre più evidenti sia all'interno della Chiesa sia nella società civile: il divorzio, l'aborto procurato, l'incesto (dichiarato in Germania diritto soggettivo), il «matrimonio» fra persone dello stesso sesso, l'eutanasia, il suicidio assistito e via dicendo sono considerati, infatti, «conquiste civili». Sono, invece, riconoscimenti legali contrari all'ordine naturale; quindi esplicito rifiuto (il *non serviam* delle origini viene ripetuto) della regalità sociale di Gesù Cristo.

Quello che deve indurre a meditare è il fatto che ciò è avvenuto con il consenso dei cattolici che hanno accettato acriticamente (spesso l'hanno esaltato) l'americanismo. *Instaurare*, sin dagli inizi, si è opposto a questa dottrina e al suo accoglimento. Non ha condiviso la politica degli «stati di necessità» ovvero la politica del «male minore», che ha caratterizzato le scelte politiche dei cattolici nel secolo XX.

L'impegno per la regalità sociale di Gesù Cristo ha portato *Instaurare* a non condividere nemmeno le scelte operative di movimenti ed associazioni caratterizzate dall'*anti-*: anticomunismo, antifascismo, e via dicendo. L'*anti-* non serve a costruire. Esso è spesso solamente una diga (non idonea a fermare i movimenti della storia). L'*anti-* non è mai propositivo. Esso è necessariamente solo *contro*.

L'impegno per la regalità sociale di Gesù Cristo comporta, inoltre, attenzioni non settoriali. Talvolta buone ma destinate al fallimento

se perseguite scambiando l'obiettivo particolare con quello globale. L'impegno per la famiglia, per la difesa del diritto di proprietà, per la libertà di educazione e via dicendo sono buoni. Essi, però, sono destinati a fallire se si conservano ordimenti che consentono opzioni contraddittorie, soprattutto se essi riconoscono «diritti» contrari all'ordine naturale delle «cose».

Instaurare intende continuare nel suo impegno. Lo ritiene un dovere morale. Certo, sarà quel che Dio vorrà. La possibilità di continuare nell'impegno dipende anche dalle preghiere di chi condivide l'impegno, dal sostegno di chi intende lavorare per la regalità sociale di Gesù Cristo, dalla ricerca del bene comune, inteso non come condizioni materiali di vita ma, al contrario, come condizioni autenticamente umane della società che, per essere tale, deve essere costruita sulle solide basi dell'ordine voluto da Dio.

Instaurare

INSTAURARE

omnia in Christo

periodico cattolico culturale religioso e civile
fondato nel 1972

Comitato scientifico

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,
(+) Cornelio Fabro
Pietro Giuseppe Grasso, Félix Adolfo Lamas,
(+) Francesco Saverio Pericoli
Ridolfini, Wolfgang Waldstein, (+) Paolo Zolli

Direttore: Danilo Castellano

Responsabile: Marco Attilio Calistri
Direzione, redazione, amministrazione
presso Editore

Recapito postale:
Casella postale n. 27 Udine Centro
I - 33100 Udine (Italia)

E-mail: instaurare@instaurare.org

C.C. Postale n. 11262334

intestato a:

Instaurare omnia in Christo - Periodico
Casella postale n. 27 Udine Centro
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche
Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale

di Udine n. 297 del 22/3/1972

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto